



E.N.P.A.C.L.

Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO

TITOLO I

DELLE PRESTAZIONI E DEI CONTRIBUTI

Art. 1

Prestazioni

1. L'Ente riconosce a favore degli iscritti le seguenti prestazioni:

- a) vecchiaia
- b) anzianità
- c) inabilità
- d) invalidità
- e) reversibilità e indirette
- f) provvidenze straordinarie
- g) mutui agli iscritti

2. Tutte le prestazioni sono corrisposte su domanda degli aventi diritto. I trattamenti pensionistici di invalidità e inabilità – salvo quanto previsto dal successivo art. 7, punto 3 - decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la presentazione della domanda. I trattamenti pensionistici

di vecchiaia, reversibilità ed indirette decorrono dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell'evento. Per la decorrenza del trattamento pensionistico di anzianità, si applicano le disposizioni di cui alle leggi n. 335/1995 e n. 449/1997.

3. Le pensioni di vecchiaia, anzianità, inabilità ed invalidità non sono cumulabili tra loro. Le pensioni sono compatibili con trattamenti pensionistici erogati da altri istituti previdenziali.

Art. 2

Presentazione della domanda

La domanda diretta al riconoscimento del diritto alla pensione, sottoscritta dal richiedente, deve essere trasmessa in piego postale raccomandato. Si intende presentata nel giorno risultante dal timbro a data apposto dall'Ufficio postale di partenza.

Art. 3

Ritardo nella presentazione della domanda

In caso di ritardo nella presentazione della domanda di pensione di vecchiaia o a favore dei superstiti, gli arretrati di pensione spettano per un massimo di due annualità, senza interessi.

Art. 4

Ricorso avverso i provvedimenti dell'Ente

Contro i provvedimenti dell'Ente gli interessati possono presentare formale ricorso al Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione.

La decisione amministrativa del Consiglio di Amministrazione è pronunciata entro i sessanta giorni successivi alla presentazione del ricorso medesimo.

Art. 5

Pensione di vecchiaia

1. La pensione di vecchiaia, base e aggiuntiva, è corrisposta a coloro che abbiano compiuto sessantacinque anni di età dopo almeno trenta anni di iscrizione e contribuzione all'Ente, salvo quanto

previsto dall'art. 24, comma 8 della legge n. 249/1991. Essa decorre dal mese successivo alla maturazione di tutti e tre i suddetti requisiti.

2. L'importo della pensione base di vecchiaia, fatta eccezione per quelle disciplinate dall'articolo 24 comma 2 della legge n. 249/1991, calcolata al 31 dicembre 2001, è di Lire 14.190.361 pari a Euro 7.328,71. Tale misura è aumentata di un trentesimo per ogni contributo soggettivo eccedente le trenta annualità di contribuzione minima di cui al punto 1. Parimenti, la maggior quota di pensione, ai fini del calcolo della riserva matematica di cui all'articolo 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45, è calcolata in misura pari a un trentesimo dell'importo annuo della pensione base per ogni anno o frazione di anno che si ricongiunge.
3. L'importo di cui al punto 2 è accresciuto di una quota pari all'otto per cento dell'ammontare dei contributi integrativi versati, salvo quanto previsto dall'art. 13 punto 2 dello Statuto. E' ulteriormente accresciuto della quota prevista dal secondo comma dell'articolo 20 della legge 23 novembre 1971, n. 1100.
4. Coloro che dopo il conseguimento della pensione di vecchiaia continuano l'esercizio della professione hanno diritto ad un supplemento della pensione stessa, da erogare al compimento di ogni triennio di contribuzione.
5. Il supplemento per il contributo soggettivo di cui all'articolo 40 e quello per il contributo integrativo di cui all'articolo 41 del presente Regolamento, è pari all'otto per cento dell'ammontare complessivo dei contributi versati nei tre anni successivi alla liquidazione o riliquidazione della pensione di vecchiaia.

Art. 6

Pensione di anzianità

1. La pensione di anzianità è corrisposta a coloro che abbiano versato almeno trentacinque anni di contribuzione all'Ente e abbiano maturato il requisito di età minima prevista dalle norme in vigore. Per la decorrenza del trattamento pensionistico di anzianità si applicano le disposizioni della L. n. 335/1995 e della L. n. 449/1997.

2. La corresponsione della pensione di anzianità è subordinata alla cancellazione dall'albo professionale dei Consulenti del Lavoro per i professionisti che abbiano maturato un'anzianità contributiva e di iscrizione inferiore ai quaranta anni.
3. La pensione di anzianità è determinata con le modalità di cui all'art. 5.
4. Verificandosi uno dei casi di incompatibilità di cui al punto 2, la pensione di anzianità è sospesa con effetto dal momento in cui si verifica l'incompatibilità ed è ripristinata nel momento in cui tale incompatibilità cessa.
5. Coloro che dopo il conseguimento della pensione di anzianità continuano l'esercizio della professione hanno diritto ad un supplemento della pensione stessa da erogare al compimento di ogni triennio di contribuzione.

Art. 7

Pensione di inabilità

1. La pensione di inabilità spetta all'iscritto che, a causa di malattia o infortunio, abbia subito, successivamente all'iscrizione all'Ente, la perdita totale e permanente della capacità all'esercizio della professione, semprechè sussistano i seguenti altri requisiti:
 - a) l'iscritto abbia compiuto e versato almeno cinque anni di iscrizione e di contribuzione. Si prescinde da tali requisiti ove l'inabilità sia causata da infortunio;
 - b) la totale e permanente inabilità si sia verificata dopo l'iscrizione all'Ente, anche se la patologia responsabile sia precedente all'iscrizione;
 - c) sia presentata apposita domanda in costanza di iscrizione all'Ente medesimo.
2. Per il calcolo della pensione di inabilità si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5.
3. La decorrenza della pensione di inabilità è subordinata alla cancellazione dagli albi professionali. Il Consulente che non vi abbia già provveduto è tenuto, a pena di decadenza, alla cancellazione dall'Ordine Professionale entro 90 giorni dalla data di notifica del provvedimento di riconoscimento del diritto a pensione. In tal caso la pensione è corrisposta con decorrenza dal mese successivo a quello di cancellazione dagli Albi professionali.
4. La pensione di inabilità è revocata in caso di nuova iscrizione.

5. Entro i dieci anni successivi alla concessione della pensione di inabilità, l'Ente può in qualsiasi momento assoggettare a revisione la permanenza delle condizioni di inabilità, purchè non abbia compiuto i settantacinque anni di età. L'erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla revisione. Trascorsi sei mesi dalla data di sospensione, se il pensionato senza giustificazione non si sia sottoposto a revisione, la pensione è revocata d'ufficio dalla data della sospensione. La visita medica è effettuata con le stesse modalità indicate al successivo art. 9.
6. In caso di infortunio l'Ente è tenuto ad esercitare il diritto di surroga nei confronti dell'eventuale terzo responsabile.

Art. 8

Forma della domanda

La domanda di pensione di inabilità deve documentare nelle forme dell'autodichiarazione:

- a) l'esistenza delle condizioni previste per la concessione del trattamento pensionistico;
- b) nel caso di infortunio: tutti gli elementi necessari per l'esercizio del diritto di surroga dell'Ente nei confronti del responsabile del danno o dell'eventuale assicuratore.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- 1) certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario attestante la incapacità totale e permanente all'esercizio della professione; tale certificato dovrà essere integrato da documentazione sanitaria dalla quale risulti l'indicazione della causa e l'epoca dell'insorgere dell'evento inabilitante;
- 2) nell'ipotesi di infortunio: documentazione comprovante l'eventuale azione giudiziaria promossa contro il responsabile e i suoi aventi causa ovvero la prova dell'ammontare dell'indennizzo ricevuto dall'istituto assicuratore o dal responsabile del danno, escluso, in ogni caso, il risarcimento derivante da assicurazione per infortuni stipulata dall'iscritto.

Art. 9

Modalità di accertamento

L'accertamento dello stato di inabilità è effettuato, di regola, entro 90 giorni dalla data di ricezione della domanda da parte dell'Ente. Ad esso provvede un'apposita Commissione composta da tre sanitari

di fiducia dell'Ente che, effettuata la visita medica in Roma, redige un verbale in merito alle condizioni di salute del richiedente, esprimendo motivato parere circa l'esistenza o meno dello stato di inabilità.

Nel caso in cui il Consulente del Lavoro, per oggettivi motivi di salute, sia impossibilitato a sottoporsi a visita medica in Roma, può, su presentazione di idonea certificazione sanitaria, chiedere che la visita medica sia effettuata presso il proprio domicilio da uno dei sanitari designato dalla Commissione.

In detta ipotesi il termine di cui al comma 1 è prorogato di ulteriori 60 giorni.

In tal caso il sanitario redige apposito verbale, il quale è esaminato dalla Commissione medica, che stabilisce collegialmente l'esistenza o meno dell'inabilità, nei modi indicati nel successivo art. 11.

Effettuato l'accertamento di cui sopra, gli Uffici procedono al completamento dell'istruttoria amministrativa per la successiva delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art. 10

Accertamento di speciali stati inabilitanti

In caso di malattia palese ed irreversibile, che risulti in modo inequivocabile da documentazione certa allegata alla domanda e come tale riconosciuta all'unanimità dai componenti della Commissione medica, l'Ente può provvedere senza che si proceda a visita medica.

Qualora si verifichi il decesso del richiedente prima che abbiano avuto luogo i prescritti accertamenti clinici, ma l'inabilità possa essere accertata inequivocabilmente attraverso adeguata documentazione medica, il provvedimento di riconoscimento del diritto a pensione di inabilità può essere ugualmente adottato, anche ai fini della reversibilità della pensione stessa a favore dei superstiti aventi diritto.

Art. 11

Compiti della Commissione medica

La Commissione medica invia alla Direzione Generale dell'Ente, entro il termine di 10 giorni dall'espletamento dell'incarico ricevuto, la relazione compilata secondo lo schema predisposto dall'Ente e contenente:

a) l'indicazione e la descrizione della infermità riscontrata;

- b) la valutazione motivata della esistenza o meno della totale e permanente incapacità dell'iscritto all'esercizio della professione con l'indicazione dell'epoca di insorgenza dello stato di inabilità;
- c) il parere sulla revisionabilità delle condizioni di inabilità.

La Commissione medica correda la propria relazione con tutti i documenti prodotti dal richiedente, nonché con gli originali di quelli relativi agli ulteriori eventuali accertamenti eseguiti (radiografie, elettrocardiogrammi, analisi di laboratorio, ecc.).

Art. 12

Riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità

Il Consiglio di Amministrazione, esaminata la domanda e la relazione medico-legale, delibera circa il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità.

Gli Uffici provvedono quindi alla comunicazione dell'esito della domanda all'interessato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 13

Reiezione e ricorso

Il provvedimento di reiezione della domanda di pensione di inabilità è notificato all'interessato con l'indicazione della motivazione e con l'esplicita menzione della facoltà di proporre ricorso amministrativo.

Il ricorso è diretto al Consiglio di Amministrazione e deve essere trasmesso all'Ente a mezzo di raccomandata entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione dell'esito della domanda.

Il Consiglio di Amministrazione deferisce il nuovo accertamento dello stato di inabilità ad un Collegio composto di tre medici: uno nominato dal Presidente dell'Ente; uno dal ricorrente ed il terzo, scelto in accordo dai primi due medici, che assume le funzioni di Presidente.

In mancanza di accordo, il terzo medico è nominato dal Presidente dell'Ordine dei Medici della Provincia di Roma.

Il Presidente del Collegio decide il luogo e le modalità di espletamento della visita collegiale.

Il ricorrente sostiene le spese per il sanitario di propria fiducia; le spese per gli altri due sanitari sono a carico dell'Ente; le spese per gli eventuali accertamenti diagnostici disposti dal Collegio sono anticipate dall'Ente e poste poi a carico della parte soccombente.

L'esito della visita è comunicato all'Ente dal Presidente del Collegio medico con le stesse modalità previste dal precedente art. 11.

Il Consiglio di Amministrazione, esaminato il ricorso, decide circa l'accoglimento o la reiezione del medesimo.

La notifica del provvedimento di definizione del ricorso è effettuata dagli Uffici dell'Ente con le stesse modalità di cui al comma 2 del precedente art. 12.

Art. 14

Pensione di invalidità

1. La pensione di invalidità spetta all'iscritto la cui capacità all'esercizio della professione sia ridotta, in modo permanente a meno di un terzo a causa di malattia o infortunio sopravvenuto all'iscrizione all'Ente medesimo. Deve altresì concorrere il requisito di dieci anni di effettiva iscrizione e contribuzione ovvero di cinque anni di iscrizione e contribuzione nel caso in cui l'evento invalidante, in costanza di rapporto assicurativo, sia causato da infortunio. La domanda deve essere presentata in costanza di iscrizione all'Ente.
2. Sussiste diritto a pensione di invalidità anche quando la riduzione della capacità all'esercizio della professione preesista al rapporto previdenziale, ovvero alla data del 1° gennaio 1996, purché vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità che abbiano provocato la riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa.
3. La misura della pensione di invalidità è pari al settanta per cento di quella risultante dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5 del presente regolamento.
4. L'Ente accerta, con le stesse modalità indicate nel precedente art. 9 ogni tre anni, limitatamente alle pensioni che all'atto della liquidazione siano state dichiarate revisionabili, la persistenza della invalidità e, sulla base dell'accertamento, conferma o revoca la concessione della pensione. La concessione è definitiva quando l'invalidità, dopo la liquidazione, sia stata confermata tre volte. L'erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che, convocato, non si presenti senza giustificato motivo alla revisione. Trascorsi sei mesi dalla data di sospensione senza che il pensionato si sia sottoposto a revisione, la pensione è revocata d'ufficio.

5. Il pensionato per invalidità che abbia proseguito l'esercizio della professione e maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità, può chiedere la liquidazione di queste ultime ai sensi degli articoli 5 e 6 del presente regolamento, in sostituzione della pensione di invalidità.
6. La pensione di invalidità può inoltre essere trasformata in pensione di inabilità nell'ipotesi in cui le condizioni fisiche del pensionato si siano ulteriormente aggravate fino alla perdita totale e permanente della capacità professionale.
7. In caso di infortunio, l'Ente è tenuto ad esercitare il diritto di surroga nei confronti dell'eventuale terzo responsabile.

Art. 15

Forma della domanda

La domanda di pensione di invalidità deve documentare nella forma dell'autodichiarazione:

- a) l'esistenza delle condizioni previste per la concessione del trattamento pensionistico;
- b) in caso di infortunio: tutti gli elementi necessari per l'esercizio del diritto di surroga dell'Ente nei confronti del responsabile o dell'eventuale assicuratore.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- 1) certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario attestante la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo; tale certificato dovrà essere integrato da documentazione sanitaria dalla quale risulti l'indicazione della causa e l'epoca dell'insorgere dell'evento invalidante;
- 2) nell'ipotesi di infortunio: documentazione comprovante l'eventuale azione giudiziaria promossa contro il responsabile o i suoi aventi causa, ovvero la prova dell'ammontare dell'indennizzo ricevuto dall'istituto assicuratore o dal responsabile del danno, escluso, in ogni caso, il risarcimento derivante da assicurazione per infortuni stipulata dall'iscritto.

Art. 16

Modalità di accertamento

L'accertamento dello stato di invalidità è effettuato da una apposita Commissione composta da tre sanitari di fiducia dell'Ente nei modi e nei tempi indicati dal precedente art. 9.

Art. 17

Accertamento di speciali stati invalidanti

Qualora si verifichi il decesso del richiedente prima che abbiano avuto luogo i prescritti accertamenti clinici e l'invalidità possa essere accertata inequivocabilmente attraverso adeguata documentazione medica, il provvedimento di riconoscimento del diritto a pensione di invalidità può essere adottato "a posteriori" anche ai fini della reversibilità della pensione stessa ai superstiti aventi diritto.

Art. 18

Compiti della Commissione medica

La Commissione medica, una volta eseguiti gli accertamenti, invia alla Direzione Generale dell'Ente, nei modi e nei tempi di cui al precedente art. 11, la relazione contenente i dati relativi alla invalidità.

Art. 19

Riconoscimento del diritto alla pensione di invalidità

Il Consiglio di Amministrazione, esaminata la domanda e la relazione medico-legale, delibera circa il riconoscimento del diritto alla pensione di invalidità.

Gli Uffici provvedono quindi alla comunicazione dell'esito della domanda all'interessato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 20

Reiezione e ricorso

In caso di reiezione della domanda di pensione di invalidità o di ricorso avverso tale decisione, si applicano le disposizioni previste dal precedente art. 13.

Art. 21

Pensioni di reversibilità e indirette

1. Le pensioni di cui agli articoli 5 e 6 sono reversibili ai superstiti nelle seguenti misure: a) del sessanta per cento al coniuge; dell'ottanta per cento al coniuge avente a carico un figlio minorenni, o

maggiorrenne inabile a qualsiasi proficuo lavoro; del cento per cento al coniuge avente a carico due o più figli minorenni, o maggiorenni inabili a qualsiasi proficuo lavoro; b) in mancanza del coniuge, o alla sua morte, del sessanta per cento ad un solo figlio minorenni, o maggiorrenne inabile a qualsiasi proficuo lavoro; dell'ottanta per cento a due figli minorenni, o maggiorenni inabili a qualsiasi proficuo lavoro; del cento per cento a tre o più figli minorenni, o maggiorenni inabili a qualsiasi proficuo lavoro; c) in mancanza di coniuge e di figli aventi diritto a trattamento pensionistico, del cinquanta per cento al genitore inabile a qualsiasi proficuo lavoro e privo di reddito o con redditi inferiori alla metà dell'importo fissato dall'articolo 5, punto 2; del sessanta per cento ai due genitori inabili a qualsiasi proficuo lavoro e privi di reddito o con redditi complessivi inferiori all'importo fissato dall'art. 5, punto 2 del presente Regolamento.

2. Le pensioni di cui agli articoli 7 e 14 sono reversibili ai superstiti alle condizioni e nelle misure di cui al punto 1. Qualora la pensione di invalidità di cui all'articolo 14 sia stata concessa prima del compimento del decennio di iscrizione, la pensione di reversibilità, così calcolata, è ridotta di un decimo per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi mancanti al compimento del decimo anno.
3. La pensione indiretta spetta, nei casi ed alle condizioni di cui al punto 1, al coniuge ed ai figli o, in mancanza di questi, ai genitori del consulente che sia stato iscritto con carattere di continuità a decorrere da data anteriore al compimento del 50° anno di età, deceduto senza diritto a pensione, sempre che quest'ultimo abbia maturato dieci anni di effettiva iscrizione e contribuzione all'Ente. Essa spetta nelle percentuali di cui al punto 1, lettere a), b), e c) da applicare ad un importo determinato con i criteri previsti per la pensione di vecchiaia.
4. Ai figli minori sono equiparati i figli che seguono corsi di studio, sino al compimento della durata minima legale del corso di studio seguito e, comunque, non oltre il compimento del ventunesimo o ventiseiesimo anno di età nel caso si tratti, rispettivamente, di studi medi o di studi universitari.
5. Si intendono richiamate, in quanto applicabili, le norme vigenti in materia di diritto di famiglia relativamente al diritto a pensione del coniuge divorziato.
6. Le pensioni di reversibilità e indirette decorrono dal mese successivo a quello in cui è avvenuto il decesso del pensionato o dell'iscritto.

Art. 22

Pagamento delle pensioni

1. Le pensioni di cui al presente regolamento sono pagate in tredici mensilità di uguale importo. La tredicesima mensilità è pagata nel mese di dicembre.

Art. 23

Rivalutazione delle pensioni e dei contributi

1. Gli importi di tutte le pensioni erogate e la misura del contributo di cui all'art. 40, punto 1, sono variati annualmente, in base alle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'Istituto nazionale di statistica. L'importo del predetto contributo è arrotondato ai 5 euro superiori.
2. Le variazioni percentuali dell'indice di cui al punto 1 sono accertate con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

Art. 24

Integrazione al minimo del trattamento pensionistico

Il trattamento pensionistico è integrato, qualora ne ricorrano le condizioni previste dalla legge, a domanda, fino a concorrenza della misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, a favore di coloro che non posseggano redditi di importo superiore a due volte l'ammontare annuo del trattamento minimo stesso, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno e sempreché non fruiscono d'integrazione al minimo su altro trattamento pensionistico.

Qualora il reddito complessivo risulti inferiore al limite suddetto, l'integrazione al trattamento minimo, di cui al precedente comma, è riconosciuta in misura tale che non comporti il superamento del limite stesso.

Art. 25

Contitolarità della pensione a superstiti

Nei casi di contitolarità della pensione a superstiti, l'integrazione al minimo è ripartita in proporzione alla quota spettante a ciascun superstite; in tali casi il diritto all'integrazione al trattamento minimo è riconosciuto indipendentemente dalla situazione reddituale dei singoli titolari ai quali, pertanto, non deve essere richiesta alcuna dichiarazione concernente i redditi.

Art. 26

Valutazione delle pensioni dirette

L'integrazione al minimo di cui all'art. 7 della legge 29.12.1988, n. 544, spetta anche ai titolari di pensione ENPACL il cui importo sia inferiore al minimo del F.P.L.D. per effetto della riduzione sia obbligatoria sia facoltativa dei contributi prevista dall'art. 28 della legge n.1100/1971, dall'art. 12 della legge n. 249/1991, nonché dall'art. 40 del regolamento.

Art. 27

Valutazione dei limiti di reddito

Agli effetti della valutazione dei limiti di reddito di cui al precedente art. 24, si tiene conto del reddito complessivo assoggettabile all' IRPEF. Dal computo dei redditi sono esclusi i trattamenti di fine rapporto comunque denominati ed il reddito della casa di abitazione. Non concorre alla formazione dei redditi predetti l'importo della pensione da integrare al trattamento minimo.

Art. 28

Dichiarazione e accertamento dei redditi

Per l'accertamento dei redditi di cui all'art. 24, comma 1, gli interessati devono presentare entro il mese di gennaio di ogni anno dichiarazione, sottoscritta ai sensi dell'art. 24 della legge 13/4/1977 n. 114, concernente i redditi presunti, prodotti nell'anno antecedente quello per il quale si deve accertare l'esistenza o il permanere del diritto all'integrazione al minimo del trattamento pensionistico. I redditi debbono essere dichiarati al lordo delle deduzioni e devono essere dichiarati anche quando, in relazione alla loro entità, non vi è obbligo di dichiarazione fiscale.

A detta dichiarazione deve fare seguito analogha dichiarazione concernente i redditi lordi denunciati ai fini IRPEF nell'anno antecedente quello per cui è prodotta la dichiarazione medesima ovvero, su

richiesta dell'Ente, copia della dichiarazione dei redditi, da inoltrare entro trenta giorni dalla scadenza di presentazione della stessa, stabilita a termine di legge.

Ove il reddito complessivo dichiarato in via presuntiva sia di entità superiore al limite di reddito indicato al comma 1 del precedente art. 24, è sospesa l'erogazione dell'integrazione. Accertato il venir meno del diritto all'integrazione, sulla scorta dell'entità del reddito dichiarato in via definitiva, l'Ente provvede al recupero delle somme versate nel corso dell'anno a titolo di integrazione.

La mancata presentazione della dichiarazione dei redditi presunti entro il precitato termine del mese di gennaio comporta la sospensione dell'integrazione al minimo.

Ove, successivamente a detta sospensione, non venga inoltrata all'Ente, nei termini sopra indicati, la dichiarazione dei redditi effettivamente prodotti nell'anno precedente, è assunto provvedimento comportante il venir meno del diritto all'integrazione medesima a decorrere dal 1° gennaio dello stesso anno nel quale è intervenuta la sospensione.

Art. 29

Corresponsione dell'integrazione

L'integrazione è corrisposta fino a concorrenza dell'importo del trattamento minimo di anno in anno vigente per il Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti, secondo i valori provvisori stabiliti annualmente in tale gestione. Nell'anno successivo si procede al conguaglio o al recupero dell'integrazione in base ai valori effettivi del trattamento minimo vigente per il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti.

L'integrazione è corrisposta con le stesse modalità previste per l'erogazione del trattamento pensionistico.

L'integrazione al minimo è attribuita a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di presentazione della domanda di integrazione o dalla data di decorrenza del trattamento pensionistico, se successiva. In caso di ritardata presentazione della istanza di pensione, sono altresì dovuti gli arretrati, senza interessi, con un massimo di due annualità, dell'integrazione al minimo, ove spettante.

Art. 30

Copertura finanziaria

Alla copertura degli oneri derivanti dalla applicazione dell'art. 7 della legge n. 544/1988 si provvede con le normali fonti di finanziamento della gestione invalidità, vecchiaia e superstiti, con l'inserimento degli oneri medesimi nelle relative previsioni di spesa.

Art. 31

Provvidenze straordinarie

Giusto quanto disposto dall'art. 11 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di erogare provvidenze a favore dei soggetti indicati nel successivo art. 32, secondo le norme del presente regolamento.

Art. 32

Soggetti assistibili

Le prestazioni possono essere erogate agli iscritti in costanza di rapporto assicurativo, ai pensionati iscritti, al coniuge e ai loro familiari entro il secondo grado, che vengono a trovarsi in particolari condizioni di bisogno, determinate da circostanze o da situazioni di notevole gravità, in conformità a quanto stabilito nei successivi articoli.

Sono esclusi, comunque, dalle prestazioni di cui al comma precedente, i familiari superstiti del professionista che, all'atto del decesso, non era più iscritto all'Ente.

Art. 33

Condizioni per l'erogazione

Le prestazioni possono essere erogate a condizione che:

- a) l'iscritto sia in regola col versamento delle quote di iscrizione all'Albo provinciale di appartenenza;
- b) nei confronti dell'iscritto non sia stato assunto il provvedimento di sospensione dall'esercizio della attività professionale;
- c) l'iscritto sia in regola col versamento dei contributi dovuti per la gestione invalidità, vecchiaia e superstiti dell'Ente;
- d) in caso di decesso dell'iscritto o del pensionato, alla data della morte, sussistano tutti i requisiti suddetti.

L'onere della prova che esistono i requisiti richiesti è a carico dell'assistibile che inoltra domanda di provvidenza.

Art. 34

Costituiscono circostanze o situazioni di notevole gravità quelle derivanti da:

- a) calamità naturali;
- b) furto o incendio del materiale e dell'attrezzatura dello studio, purchè non dipendenti da dolo o da colpa grave, tali da impedire e/o compromettere il normale esercizio della professione e/o l'integrità fisica della persona stessa;
- c) malattie, infortuni e situazioni di tale bisogno che determinino condizioni di particolare disagio economico dell'iscritto o pensionato e dei suoi familiari;
- d) decesso dell'iscritto o del pensionato quando determini uno stato di tale disagio economico per i familiari superstiti da compromettere le minime esigenze di sussistenza.

Art. 35

Particolari contributi, nei limiti stabiliti dal presente regolamento, potranno essere concessi anche nel caso in cui l'iscritto, per malattia e/o infortunio, si venga a trovare per almeno quattro mesi nell'impossibilità di esercitare proficuamente la professione.

Art. 36

Modalità per ottenere le prestazioni

Per ottenere le prestazioni il richiedente dovrà inviare domanda, in carta semplice, indirizzata al Consiglio di Amministrazione, descrivendo in forma particolareggiata le circostanze o situazioni di notevole gravità che hanno determinato lo stato di particolare bisogno.

Art. 37

Forma della domanda

La domanda di cui all'art. 36 deve essere spedita entro centottanta giorni, salvo comprovati impedimenti, dalla data dell'evento che ha determinato la condizione di particolare bisogno.

I documenti che debbono essere inviati a corredo della domanda e che comunque possono essere trasmessi in periodo successivo, sono:

- 1) dichiarazione, in carta libera, rilasciata dal Presidente del Consiglio Provinciale dell'Ordine presso il quale il Consulente è iscritto, attestante la regolarità di iscrizione e contribuzione dell'iscritto nonché lo stato di bisogno dell'iscritto stesso o del pensionato;
- 2) certificato sostitutivo di atto notorio dal quale risultino il reddito lordo e quello netto ai fini IRPEF relativamente all'anno precedente a quello della richiesta e la dichiarazione attestante di non aver fruito da altro Ente o Cassa di analoga prestazione e di essere a conoscenza di non poterne fruire;
- 3) dichiarazione o certificazione rilasciata dall'autorità competente attestante la veridicità e la gravità dell'evento che ha determinato una delle condizioni di cui alla lettera b) del precedente art. 34;
- 4) certificato di stato di famiglia e, ove necessari, certificato di morte;
- 5) ogni e qualsiasi altra documentazione che, a richiesta dell'Ente, si renda necessaria per l'istruzione della pratica.

Art. 38

Delle prestazioni

Per la determinazione della misura delle provvidenze si tiene conto delle prestazioni eventualmente erogate a suo favore da altri fondi di previdenza e/o altri Enti ma, in particolare, delle circostanze di eccezionale gravità che hanno determinato lo stato di particolare bisogno del richiedente medesimo.

Ove la domanda sia presentata a norma del precedente art. 34 lettera a), la prestazione potrà essere erogata indipendentemente dall'entità del reddito prodotto, nella misura che il Consiglio di Amministrazione riterrà congrua, fino ad un importo massimo di Euro 28.197,72.

Le domande, ove le circostanze o situazioni di notevole gravità siano quelle di cui alle lettere b), c), e d) dell'art. 34 del presente regolamento, sono esaminate tenendo conto del reddito netto imponibile di qualunque genere dichiarato dal Consulente del Lavoro per l'anno precedente quello dell'evento. Sono esclusi dalle prestazioni i Consulenti del Lavoro che fruiscono di redditi per un importo annuo complessivo superiore a Euro 20.302,70 aumentati di Euro 2.820,14 per ogni persona a carico.

Sono parimenti esclusi dalle provvidenze i familiari superstiti degli iscritti o pensionati che fruiscono di redditi netti imponibili di qualunque genere per un importo annuo complessivo superiore a Euro 8.035,05, nel caso di un superstite, di Euro 10.151,35, nel caso di due superstiti, di Euro 11.795,59, nel caso di tre o più superstiti.

Le prestazioni, erogate in relazione a domanda formulata ai sensi di quanto previsto alle lettere b), c) e d) del citato art. 34, consistono in:

- contributo da erogarsi, in rapporto alla gravità delle condizioni di particolare bisogno e in relazione alle spese documentate, nella misura che il Consiglio di Amministrazione riterrà equa, entro il limite massimo di Euro 16.918,74;
- contributo da erogarsi, in rapporto alla gravità della situazione di bisogno di cui all'art. 35, in misura non superiore a Euro 8.459,37.

Per ciascun tipo di provvidenza non può essere erogato più di un contributo ogni anno.

Le misure dei redditi minimi e delle provvidenze di cui al presente articolo sono perequate annualmente, con delibera del Consiglio di Amministrazione, giusto quanto previsto dall'art. 9 dello Statuto.

Art. 39

Delle modalità di erogazione delle prestazioni

Il Consiglio di Amministrazione, in base alle norme del presente regolamento e sulla scorta della documentazione prodotta dal richiedente, provvederà ad erogare le prestazioni previste dal precedente art. 38.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono definitive e debbono comunque essere sempre motivate.

Art. 40

Contributo soggettivo

1. Il contributo soggettivo obbligatorio annuo dovuto dagli iscritti all'Ente aggiornato sino al 2004 è per l'anno 2002 Euro 2158,79, per il 2003 Euro 2236,26, per il 2004 Euro 2313,73. Esso è frazionabile in dodicesimi, in relazione ai mesi di effettiva iscrizione.

La quota di contributo mensile è dovuta anche per un solo giorno di iscrizione.

2. Il contributo di cui al punto 1 è dovuto anche dai pensionati che mantengono l'iscrizione all'Ordine.
3. Per i Consulenti del Lavoro che si iscrivono per la prima volta all'Ente e che non hanno ancora compiuto i trentacinque anni di età, il contributo di cui al presente articolo è ridotto alla metà per l'anno o frazione di anno di iscrizione e per i tre anni solari successivi. Esso è dovuto dalla data di iscrizione all'Ente se la domanda di riduzione è prodotta nei trenta giorni successivi alla comunicazione di avvenuta iscrizione all'Ente. Nel caso in cui la domanda sia prodotta oltre il termine suindicato, la riduzione sarà accordata dal mese successivo a quello della richiesta e avrà comunque termine decorsi tre anni dall'iscrizione.

4. L'iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria, in permanenza di tale iscrizione, può chiedere la riduzione alla metà del contributo soggettivo di cui al punto 1.

L'esercizio di tale facoltà produce effetti giuridici dal mese successivo a quello di presentazione dell'istanza. La cessazione della predetta iscrizione deve essere comunicata entro trenta giorni dalla sua cessazione. L'omissione della comunicazione comporta, oltre al versamento del saldo contributivo, la corresponsione delle maggiorazioni per ritardato pagamento.

5. La riduzione dei contributi soggettivi prevista dai punti 3 e 4 del presente articolo, dall'articolo 12 della legge 5 agosto 1991 n. 249 e dall'articolo 28 primo e secondo comma della legge 23 novembre 1971, n. 1100, comporta una corrispondente riduzione nella misura della pensione di cui all'articolo 5, punto 2 del presente regolamento in relazione ai periodi per i quali è stato versato il contributo ridotto, salva la facoltà di riscattare le quote di contributo non versate. Tale diritto, qualora azionato, deve essere fatto valere, una sola volta, prima del raggiungimento dei 55 anni di età. Per ciascun anno il riscatto sarà pari al 50 per cento dell'importo del contributo soggettivo in vigore all'atto della richiesta.
6. Il riscatto potrà esser richiesto, entro gli stessi termini, anche per il periodo di praticantato, non superiore ad un biennio.
7. E' riscattabile, altresì, il periodo legale per il conseguimento del titolo universitario che permette l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro.

Sono analogamente riscattabili il periodo del servizio militare, nonché i servizi ad esso equiparati, ivi compreso il servizio civile sostitutivo, entro il limite di anni 2.

8. I periodi di cui ai punti 6 e 7 possono essere riscattati in tutto o in parte, purché non coincidenti con altri periodi comunque considerati nell'anzianità assicurativa maturata presso l'E.N.P.A.C.L. o presso altre gestioni previdenziali obbligatorie.

Le frazioni di periodo inferiori all'anno, purché superiori a sei mesi, rilevano come anno intero.

L'onere del riscatto è costituito dalla riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo di riscatto, da calcolare sulla base delle tabelle previste dalla L. 5/3/90 n. 45.

Il pagamento della somma di cui al comma precedente può essere effettuato in un'unica soluzione ovvero con le modalità di cui all'art. 2, comma 3 e art. 4, comma 2, della L. 5/3/90, n. 45.

9. Chi sia stato iscritto e possa far valere dieci anni di contribuzione, anche non continuativa, ovvero tre anni di contribuzione nel quinquennio precedente la domanda, può essere ammesso alla prosecuzione volontaria.

L'importo del versamento volontario annuo sarà pari al contributo soggettivo in vigore dall'anno di presentazione della domanda e dovrà essere versato nei termini e con le stesse modalità di cui all'art. 44.

Il Consulente del Lavoro, che abbia optato dopo il 31/12/1991 per altra Cassa di previdenza per liberi professionisti, può essere ammesso, su domanda da effettuare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, a versare volontariamente l'importo di ciascun contributo soggettivo annuo, precedente quello di presentazione dell'istanza, maggiorato dell'interesse calcolato al tasso legale sino alla data del versamento. Tale versamento deve essere effettuato, a pena di decadenza, entro 90 giorni dall'accoglimento della domanda.

10. Il contributo soggettivo nonché quelli di riscatto e volontari sono deducibili dal reddito ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche ai sensi delle vigenti leggi.

Art. 41

Contributo integrativo

1. Gli iscritti agli Albi dei Consulenti del Lavoro devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e

versarne all'Ente l'ammontare indipendentemente dall'effettivo pagamento eseguito dal debitore. La maggiorazione è ripetibile nei confronti di quest'ultimo.

2. Le associazioni o società di professionisti ed i centri elaborazione dati di cui all'articolo 58, comma 16, legge n. 144/99, devono applicare la maggiorazione percentuale di cui al punto 1 per la quota di competenza di ogni associato iscritto agli Albi dei Consulenti del Lavoro. L'ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni dovute all'Ente dal singolo professionista è calcolato su una percentuale del volume d'affari della associazione o società e del centro elaborazioni dati pari alla percentuale degli utili spettante al professionista stesso.
3. Il contributo di cui ai punti 1 e 2 è dovuto anche dai pensionati iscritti all'Ente.
4. La maggiorazione percentuale è stabilita nella misura del due per cento.
5. La maggiorazione percentuale ed il volume d'affari di cui al punto 1 si riferiscono a tutti i corrispettivi relativi all'esercizio dell'attività professionale di Consulente del Lavoro o ad essa connessa o riconducibile.
6. Il contributo integrativo non concorre alla formazione del reddito professionale.

Art. 42

Variabilità del contributo soggettivo e integrativo

1. La misura del contributo soggettivo di cui all'articolo 40, punto 1, può essere variata su proposta del Consiglio di Amministrazione dell'Ente con deliberazione dell'Assemblea dei Delegati, soggetta all'approvazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in relazione alle risultanze della gestione accertate mediante bilancio tecnico redatto ogni triennio o quando si manifesti l'opportunità di una anticipata compilazione.
2. La percentuale di cui all'articolo 41, punto 4, può essere variata annualmente con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. La percentuale può essere diminuita quando le entrate complessive superano del dieci per cento la somma delle uscite e degli accantonamenti per la riserva legale determinati secondo le modalità di cui all'articolo 12 dello Statuto.

3. Il provvedimento di cui al punto 2 è adottato sentito il parere del Consiglio di Amministrazione dell'Ente o su richiesta motivata di questo ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
4. Per determinare l'aliquota del contributo integrativo di cui all'articolo 41 si tiene conto delle risultanze dei bilanci consuntivi dell'Ente e di una verifica tecnica, da disporre ogni quattro anni, sull'equilibrio della gestione.
5. La misura del contributo soggettivo deve essere aumentata quando l'entità delle entrate complessive non è sufficiente, in relazione all'ultimo bilancio consuntivo, a coprire tutte le uscite e l'eventuale integrazione della riserva legale, di cui all'articolo 12 dello Statuto. Ai fini dell'equilibrio della gestione si applica l'articolo 7 della legge 29 dicembre 1998, n. 544.

Art. 43

Comunicazioni obbligatorie all'Ente

1. Tutti gli iscritti agli Albi dei Consulenti del Lavoro devono comunicare all'Ente, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di competenza, l'ammontare del volume d'affari ai fini IVA sul quale è calcolato il contributo di cui all'articolo 41.
La comunicazione deve essere comunque effettuata anche in assenza di volume d'affari o di partita IVA.
2. Nella comunicazione di cui al punto 1 devono essere dichiarati gli accertamenti, divenuti definitivi nel corso dell'anno precedente, dei volumi d'affari ai fini IVA, qualora comportino variazioni degli imponibili dichiarati.
3. Relativamente al volume d'affari ai fini IVA dei partecipanti a società o ad associazioni di professionisti ed a centri elaborazioni dati, si applicano i criteri di cui all'articolo 41, punto 2.
4. Il Consiglio di Amministrazione dell'Ente stabilisce i criteri e le modalità per la comunicazione e il versamento dei contributi, nonché quelli per l'applicazione del presente e del successivo articolo.
5. L'Ente ha diritto in ogni momento di ottenere dai competenti uffici dell'IVA le informazioni relative alle dichiarazioni e agli accertamenti definitivi concernenti tutti i Consulenti del Lavoro, nonché i pensionati in attività.

6. Se il diritto a pensione matura prima della scadenza della dichiarazione annuale dell'IVA, il richiedente può dichiarare provvisoriamente l'entità del volume d'affari conseguito nell'ultimo anno, con l'obbligo di presentare una dichiarazione integrativa nei termini, nelle forme e con gli effetti previsti dal presente articolo.
7. In caso di morte dell'iscritto la comunicazione di cui al punto 1, ove non sia stata già presentata, deve essere prodotta dagli eredi entro 6 mesi dalla scadenza di cui al punto 1.

Art. 44

Pagamento dei contributi

1. Il contributo soggettivo di cui all'articolo 40 può essere riscosso a mezzo di ruoli compilati dall'Ente, resi esecutivi secondo le norme previste per la riscossione delle imposte dirette o, a richiesta dell'Ente, mediante il pagamento su conto corrente postale ovvero a mezzo avvisi di pagamento predisposti dall'istituto di credito incaricato dall'Ente.
2. Il pagamento del contributo integrativo di cui all'articolo 41 è eseguito a mezzo di conto corrente postale ovvero presso gli istituti di credito incaricati dall'Ente.
3. Il contributo integrativo è versato entro il 30 settembre di ogni anno, salvo quanto disposto dall'art. 43, punto 9.
4. In caso di inadempienza, l'Ente può provvedere alla riscossione del contributo di cui all'articolo 41 e, in genere, delle somme e degli interessi di cui al presente articolo e all'articolo 43, anche a mezzo di ruoli da esso compilati, resi esecutivi dall'organo competente e da porre in riscossione secondo le norme previste per la riscossione delle imposte dirette.
5. Ai fini della riscossione l'Ente può in ogni tempo giovare della conoscenza degli imponibili legittimamente acquisita.
6. Date e modalità di pagamento e di riscossione possono essere modificate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

Art. 45

Prescrizione dei contributi

La prescrizione dei contributi dovuti all'Ente e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di cinque anni.

Art. 46

Controllo delle comunicazioni

1. Nei casi di discordanza tra i dati in possesso dell'Ente e quelli dichiarati ai sensi dell'articolo 43 dall'iscritto, l'Ente ha facoltà di esigere dall'iscritto medesimo o dagli aventi diritto a pensione indiretta entro il termine di prescrizione quinquennale, la documentazione necessaria a comprovare la corrispondenza tra le comunicazioni inviate all'Ente e le dichiarazioni annuali del volume d'affari ai fini dell'IVA, nonché di inviare questionari per conoscere elementi rilevanti in ordine all'iscrizione e alla contribuzione. In caso di mancata risposta si applica l'articolo 43, punto 4 ed è sospesa la corresponsione della pensione fino alla comunicazione della risposta.

Art. 47

Restituzione dei contributi

1. Coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età e che cessino o abbiano cessato l'iscrizione all'Ente senza aver maturato i requisiti assicurativi per il diritto a pensione possono ottenere, su loro richiesta, la restituzione dei contributi soggettivi versati.
2. La restituzione di cui al punto 1 spetta anche ai superstiti del Consulente del Lavoro, iscritto o che sia stato iscritto, indicati all'articolo 21, che non hanno diritto alla pensione indiretta, conseguibile anche mediante ricongiunzione.
3. Sulle somme da restituire è dovuto l'interesse legale dall'1 gennaio successivo ai relativi pagamenti.

TITOLO II

DELL'ELEZIONE DEGLI ORGANI

Art. 48

Organi eligendi

Il presente regolamento disciplina l'elezione:

- a) dei componenti dell'Assemblea dei Delegati;

- b) dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- c) dei componenti effettivo e supplente del Collegio dei Sindaci, in rappresentanza della categoria dei Consulenti del Lavoro.

Art. 49

Aventi diritto al voto

Sono elettori dei Delegati i Consulenti del Lavoro iscritti all'Ente alla data della delibera del Consiglio di Amministrazione di indizione delle elezioni.

Art. 50

Eleggibilità

Sono eleggibili all'Assemblea dei Delegati i Consulenti del Lavoro iscritti all'Ente che, alla data delle elezioni, abbiano una anzianità di iscrizione di almeno cinque anni.

I componenti l'Assemblea dei Delegati sono rieleggibili.

Art. 51

Determinazione e comunicazione della data delle elezioni

Almeno centoventi giorni prima della scadenza quadriennale dell'Assemblea dei Delegati, decorrenti dalla data del precedente insediamento, il Presidente dell'Ente, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, fissa la data delle elezioni per il rinnovo della Assemblea stessa.

Le elezioni dovranno tenersi entro il termine massimo di trenta giorni successivi dalla scadenza di cui al primo comma.

Art. 52

Adempimenti dei Consigli Provinciali. Insediamento dei seggi

Entro dieci giorni dalla data della delibera di indizione delle elezioni, di cui al precedente articolo 51, il Presidente dell'Ente ne dà comunicazione ai Presidenti dei Consigli Provinciali dell'Ordine ed al

Presidente del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Entro lo stesso termine sono trasmessi ai Presidenti dei Consigli Provinciali gli elenchi degli aventi diritto al voto e degli eleggibili.

Entro venti giorni dalla data della raccomandata di cui al primo comma i Presidenti dei Consigli Provinciali adempiono alle seguenti incombenze:

- a) restituiscono all'Ente, dopo aver provveduto all'aggiornamento (aggiungendo i nominativi dei nuovi iscritti e depennando quelli degli eventuali cancellati, nonchè correggendo eventuali inesattezze) l'elenco in quattro copie degli aventi diritto al voto;
- b) restituiscono all'Ente, dopo aver provveduto all'aggiornamento, l'elenco in quattro copie degli eleggibili alla carica di Delegato;
- c) convocano il Consiglio Provinciale per la nomina del seggio elettorale costituito da un presidente e da scrutatori in numero non inferiore a due e non superiore a quattro, scelti tra gli elettori. Per ogni membro effettivo del seggio elettorale, il Consiglio Provinciale dell'Ordine nomina un membro supplente;
- d) inviano a ciascun elettore, a mezzo lettera raccomandata, l'avviso di convocazione con l'indicazione della data, del luogo e dell'orario in cui si terranno le elezioni, del numero dei delegati da eleggere e la comunicazione che il presente regolamento potrà essere consultato presso la sede del Consiglio Provinciale.

Almeno venti giorni prima della data fissata per lo svolgimento delle elezioni, il Presidente del Consiglio Provinciale insedia il seggio elettorale presso la sede destinata. In tale circostanza consegna al presidente del seggio il seguente materiale:

- 1) due elenchi degli aventi diritto al voto;
- 2) due elenchi degli eleggibili;
- 3) tutto il materiale necessario a garantire il regolare svolgimento delle operazioni elettorali.

Art. 53

Modalità di esposizione dei dati negli elenchi degli elettori e degli eleggibili

Gli stampati per gli elenchi di cui al precedente articolo 52, approntati a cura dell'Ente, debbono recare i seguenti campi:

- 1) Elenco degli aventi diritto al voto:
 - a) Numero d'ordine;
 - b) Numero d'iscrizione all'Albo;
 - c) Cognome e nome;
 - d) Luogo e data di nascita;
 - e) Luogo di residenza;
 - f) Data di iscrizione all'Enpacl;
 - g) Estremi del documento di identificazione;
 - h) Annotazione dell'espressione di voto;
 - i) Annotazioni varie.
- 2) Elenco degli Eleggibili:
 - a) Numero d'ordine;
 - b) Numero d'iscrizione all'Albo;
 - c) Cognome e nome;
 - d) Luogo e data di nascita;
 - e) Luogo di residenza;
 - f) Data di iscrizione all'ENPACL;
 - g) Annotazioni varie.

In calce ad ogni elenco degli elettori il Presidente del Consiglio Provinciale dovrà apporre e sottoscrivere la seguente dichiarazione: *"I nomi e i dati degli iscritti all'ENPACL, riportati nel presente elenco, sono iscritti nell'Albo tenuto a cura di questo Consiglio Provinciale. In base al numero degli elettori, dovranno essere eletti a norma dell'articolo 16 dello Statuto, numero delegati"*.

In calce ad ogni elenco degli eleggibili il Presidente del Consiglio Provinciale dovrà apporre la seguente dichiarazione: *"I nomi e i dati degli iscritti all'ENPACL, riportati nel presente elenco, sono iscritti nell'Albo tenuto a cura di questo Consiglio Provinciale"*.

I predetti elenchi dovranno essere sottoscritti dal Presidente del Consiglio Provinciale in ciascun foglio.

L'Ente, espletate le operazioni di controllo, apporrà in calce a ciascun elenco degli elettori la seguente dichiarazione: *"Espletati gli opportuni controlli con gli atti dell'ENPACL, si confermano il numero e i dati degli elettori elencati nonché il numero di delegato/i da eleggere"*.

In calce a ciascun elenco degli eleggibili, l'Ente apporrà la seguente dichiarazione: *"Espletati gli opportuni controlli con gli atti dell'ENPACL, si confermano il numero e i dati degli eleggibili elencati"*.

Dette dichiarazioni di ratifica dovranno essere sottoscritte dal Presidente e dal Direttore Generale dell'Ente.

Tre copie di ognuno degli elenchi, così ratificati, saranno restituiti ai rispettivi Consigli Provinciali dell'Ordine entro venti giorni dalla data di ricezione dei medesimi.

Art. 54

Modalità di presentazione delle liste

Liste comprendenti un numero di candidati superiore a quello dei Delegati da eleggere possono essere presentate al seggio elettorale dal momento del suo insediamento fino a 15 giorni liberi prima della data delle elezioni. Nell'ultimo giorno utile, il seggio elettorale deve rimanere aperto fino alle ore 18.00. Ciascuna lista deve recare la firma dei candidati per accettazione e la firma di almeno dieci elettori presentatori.

I candidati non possono essere compresi in più liste e gli elettori presentatori possono presentare una sola lista. Le firme di accettazione dei candidati e quelle degli elettori presentatori debbono essere autenticate da un notaio o dal Presidente del Consiglio Provinciale dell'Ordine.

In caso di mancata presentazione di liste, sono eleggibili tutti gli iscritti all'Ente in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 50.

I componenti del seggio non possono essere candidati.

Art. 55

Stampa delle schede elettorali

Il Presidente del Consiglio Provinciale, su indicazione del seggio elettorale, provvede alla stampa delle schede di votazione, contenenti le liste dei candidati, in ordine di presentazione. In caso di mancata presentazione di liste, la scheda deve contenere righe in bianco pari al numero dei voti da esprimere. Dette schede debbono essere consegnate al Presidente del seggio entro il giorno precedente la data di svolgimento delle elezioni.

Art. 56

Elezioni e voto: peculiarità

Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto. Il voto è personale e non sono ammesse deleghe.

Art. 57

Operazioni preliminari al voto

Le operazioni di voto si svolgono, nel giorno e nel luogo fissati, ininterrottamente dalle ore 10 alle ore 16.

Due ore prima dell'inizio delle votazioni, il Presidente del seggio elettorale si assicura che nella sala destinata alle votazioni si trovino:

- a) un divisorio o transenna che consenta di votare in luogo non accessibile agli altri elettori in attesa di esprimere il voto;
- b) una o più cabine che consentano di votare in assoluta segretezza;
- c) elenchi, timbri e tutto ciò che serve per lo svolgimento delle operazioni elettorali;
- d) un contenitore per le schede autenticate;
- e) un'urna, recante una fessura per l'introduzione delle schede votate che viene sigillata dai componenti del seggio;
- f) il materiale occorrente per la formazione, dopo lo scrutinio, dei plichi delle schede da sigillare.

Il Presidente provvede a preparare un numero di schede pari a quelle degli iscritti negli elenchi degli elettori, che devono essere timbrate e firmate da almeno un componente del seggio.

Art. 58

Documenti da rendere pubblici

Nella sala delle votazioni deve essere esposto un elenco degli aventi diritto al voto, un elenco degli eleggibili, il fac-simile della scheda di votazione ed almeno due copie del presente regolamento.

Art. 59

Modalità di espressione del voto

Ciascun elettore ha diritto di votare per un numero di candidati non superiore a quello da eleggere, barrando la casella corrispondente ai nominativi prescelti; in assenza di liste, scrivendo i nominativi sulla scheda. In caso di omonimia, deve essere indicato anche il numero d'ordine dell'elenco degli eleggibili.

Art. 60

Formalità relative al voto

L'elettore viene ammesso a votare, previa la sua identificazione. Riceve la scheda ed una matita copiativa dal Presidente del seggio elettorale. Provvede immediatamente ad esprimere il suo voto nella cabina a ciò destinata, quindi chiude la scheda prima di uscire dalla cabina e la riconsegna al Presidente del seggio che la introduce nell'urna in sua presenza.

L'elettore che prima dell'inserimento della propria scheda nell'urna ne chiede, per qualsiasi motivo, la sostituzione, é tenuto a restituire la scheda stessa chiusa al Presidente del seggio, il quale appone sulla stessa il timbro del seggio e provvede ad inserirla in una apposita busta gommata che viene immediatamente sigillata mediante timbro e firma del Presidente.

Il seggio provvede quindi a numerare e vidimare una nuova scheda che viene consegnata all'elettore.

L'operazione di sostituzione viene trascritta nel verbale delle operazioni elettorali.

Art. 61

Formalità di registrazione dei votanti

Di ogni singola operazione di voto deve essere presa nota da uno degli scrutatori mediante apposizione della propria firma accanto al nome del votante, nell'apposito spazio nell'elenco degli elettori.

Art. 62

Termine delle operazioni elettorali

Se all'ora fissata per la chiusura delle operazioni elettorali sono ancora presenti in sala elettori che non hanno votato, il Presidente li ammette a votare.

Qualora la totalità degli elettori abbia espresso il voto prima dell'ora stabilita per la chiusura del seggio, il Presidente può dichiarare immediatamente chiusa la votazione ed iniziare le operazioni di scrutinio.

Durante le operazioni di voto, i componenti del seggio elettorale possono momentaneamente assentarsi, purché alle operazioni elettorali siano sempre presenti almeno due componenti.

Art. 63

Inizio delle operazioni di scrutinio

Ultimate le operazioni di voto, il Presidente dichiara chiusa la votazione e procede allo scrutinio unitamente agli scrutatori.

Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.

Art. 64

Modalità per l'espletamento delle operazioni di scrutinio

Per le operazioni di scrutinio, il Presidente apre l'urna contenente le schede votate e dà inizio allo spoglio di esse.

A tal fine, uno scrutatore estrae dall'urna ciascuna scheda, la apre e la consegna al Presidente.

Questi legge ad alta voce i nomi dei votati mentre gli altri scrutatori prendono nota separatamente dei voti espressi, registrandoli in apposite tabelle, a fianco del nome di ciascun votato.

Le schede così scrutinate vengono raccolte a parte, avendo cura di separare quelle valide da quelle ritenute nulle, da quelle bianche e da quelle contestate.

Art. 65

Contestazioni e relative decisioni

Il Presidente del seggio, sentito il parere degli scrutatori, decide in via provvisoria e senza interrompere le operazioni elettorali su tutte le questioni inerenti alle operazioni stesse e sulla nullità dei voti.

Le contestazioni degli scrutatori e le decisioni adottate dal Presidente debbono essere riportate a verbale.

Art. 66

Stesura del verbale ed operazioni conclusive

Ultimato lo scrutinio, il Presidente del seggio chiude il verbale delle operazioni, che viene redatto in tre copie su modello predisposto dall'Ente.

Tutte le copie del verbale vengono sottoscritte in ciascun foglio da tutti i componenti il seggio elettorale ed inviate all'Ente, a cura del Presidente del seggio, in plico raccomandato con avviso di ricevimento.

Contemporaneamente, in separato plico sigillato, sempre a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, il Presidente del seggio trasmette all'Ente le schede votate, le schede contestate, le schede nulle, le schede bianche e quelle vidimate e non utilizzate nonché le schede sostituite.

Il Presidente del seggio, infine, consegna al Presidente del Consiglio Provinciale dell'Ordine tutto l'altro materiale ricevuto.

Art. 67

Proclamazione e convocazione eletti

Al ricevimento dei verbali provenienti dai Consigli Provinciali dell'Ordine, il Presidente dell'Ente, assistito dal Collegio dei Sindaci, proclama eletti i candidati che, nell'ambito di ciascuna provincia, hanno ricevuto il maggior numero di voti, redigendo apposito provvedimento.

Nelle rispettive liste i candidati in esubero rispetto al numero dei delegati da eleggere saranno da considerare in surroga.

In caso di parità di voti è eletto il più anziano per iscrizione all'Albo professionale e, in caso di pari anzianità di iscrizione all'Albo, il più anziano di età.

La proclamazione sarà immediatamente comunicata a ciascun eletto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Alla comunicazione dovrà essere allegato l'elenco degli eletti completo dei loro indirizzi e, possibilmente, dei loro riferimenti telefonici ed informatici.

I risultati delle elezioni sono comunicati dal Presidente dell'Ente al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al Ministero dell'Economia e delle Finanze e ai Consigli Provinciali degli Ordini.

Art. 68

Sostituzione dei componenti dell'Assemblea

Alla sostituzione dei componenti l'Assemblea dei Delegati che siano venuti a mancare per decesso, dimissioni, opzione o altre cause, si provvede con la nomina del primo dei non eletti della stessa lista nella provincia di appartenenza.

Art. 69

Prima convocazione dell'Assemblea ed insediamento delle cariche

Entro quindici giorni dalla data della proclamazione degli eletti, l'Assemblea dei Delegati, convocata dal Presidente uscente per il proprio insediamento, nomina tra i Delegati stessi, un Comitato elettorale composto di tre membri ed un segretario senza diritto di voto per l'elezione del Consiglio di Amministrazione. Nomina altresì sei componenti supplenti ed un segretario supplente. Il Comitato provvede ad eleggere, tra i propri componenti, il presidente.

Art. 70

Elettorato passivo alla carica di Consigliere

Sono eleggibili alla carica di componenti del Consiglio di Amministrazione i Consulenti del Lavoro che, alla data di elezione del Consiglio medesimo, sono iscritti all'ENPACL da almeno 8 anni.

La carica a Consigliere di amministrazione ha la durata di quattro anni. I Consiglieri sono rieleggibili una sola volta.

La carica di Consigliere di Amministrazione o di Sindaco é incompatibile con la carica di Delegato. Pertanto i componenti dell'Assemblea dei Delegati eventualmente eletti ad una delle suddette cariche, se la accettano, cessano di far parte dell'Assemblea stessa e vengono sostituiti con le modalità di cui all'art. 68 del presente regolamento.

Art. 71

Modalità di presentazione delle liste per l'elezione del Consiglio di Amministrazione

Liste di candidati alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione, comprendenti un numero di candidati non superiore a nove, possono essere presentate, da almeno venti delegati, entro trenta giorni dalla data di comunicazione della proclamazione. Il delegato non può presentare più di una lista. Ciascun candidato non può essere presentatore di liste né far parte di più liste.

Le liste dovranno essere presentate al Comitato elettorale con le firme di accettazione e presentazione autenticate da un notaio oppure dai Presidenti dei Consigli Provinciali degli Ordini ovvero dal Presidente dell'Ente.

Il Comitato elettorale, accertata, alla scadenza del termine per la presentazione delle liste, la loro validità riferisce al Presidente uscente per la successiva convocazione dell'Assemblea dei Delegati che dovrà aver luogo nei successivi 30 giorni.

Il Comitato elettorale, nell'eventualità di mancata presentazione regolare di più liste riferirà al Presidente dell'Ente affinché provveda alla riapertura dei termini per ulteriori 20 giorni. Rimasto infruttuoso il secondo tentativo dovrà essere convocata l'Assemblea dei Delegati eletti per gli opportuni provvedimenti.

Art. 72

Convocazione per l'elezione del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente convoca, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento da spedirsi almeno 15 giorni prima della data fissata, l'Assemblea dei Delegati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione o per i provvedimenti statuari del caso.

Art. 73

Modalità di espletamento delle elezioni

L'Assemblea dei Delegati, convocata ai sensi del precedente articolo 72, è presieduta dal Delegato più anziano per iscrizione all'Ente. Il Direttore Generale funge da segretario verbalizzante.

L'Assemblea dei Delegati procede alla elezione del Consiglio di Amministrazione che si compone di nove membri.

Art. 74

Operazioni preliminari al voto

Il Comitato elettorale, nei giorni precedenti la data delle elezioni, procede allo svolgimento dei seguenti compiti:

- a) provvede alla stampa delle schede di votazione contenenti l'elenco dei candidati in ordine alfabetico per ogni lista; le schede sono stampate su carta di colore bianco per l'elezione alla carica di Consigliere di Amministrazione, sulla base delle liste presentate;
- b) decide sui ricorsi ad esso presentati .

I ricorsi avverso le operazioni elettorali possono essere presentati al Comitato elettorale fino alle ore 12 del giorno antecedente la sua trasformazione in Seggio elettorale di cui al successivo articolo 75.

Art. 75

Composizione del Seggio elettorale

Il giorno precedente quello fissato per l'elezione il Comitato elettorale, espletate tutte le formalità e gli adempimenti di cui al precedente articolo 74, si trasforma in Seggio elettorale ed il Presidente del Comitato assume la funzione di Presidente del Seggio ed i due membri le funzioni di scrutatori.

Le funzioni di segretario vengono svolte dal Segretario del Comitato elettorale.

Il Presidente del Seggio Elettorale cura che nella sala destinata alle votazioni si trovino:

- un divisorio o transenna che consenta di votare in luogo appartato e non accessibile agli altri elettori in attesa;
- una o due cabine o paraventi che consentano di votare in assoluta segretezza;
- registri, ruoli, elenchi, timbro e quanto altro serva per lo svolgimento delle operazioni elettorali;
- un contenitore per le schede autenticate;
- un'urna vuota, chiusa e sigillata dal Seggio, avente una fessura per l'introduzione delle schede votate.

Due ore prima dell'inizio delle votazioni, il Presidente del Seggio provvede a preparare un numero di schede pari a quello complessivo dei delegati elettori. Tali schede devono essere firmate da un

componente del Seggio si da renderle insostituibili. Le schede devono essere quindi timbrate e custodite nell'apposita urna.

Art. 76

Procedimento elettorale

Il Seggio elettorale riceve dall'Ente due copie, di cui una da esporre nel locale delle votazioni, del seguente materiale:

- elenco degli eleggibili alla carica di Consigliere di Amministrazione;
- elenco degli eleggibili alla carica di sindaco effettivo e supplente in rappresentanza della Categoria.

Il Seggio elettorale annota sulla copia a sua disposizione dell'elenco dei Delegati, l'espressione del voto.

L'elezione alla carica di Consigliere di Amministrazione si svolge con voto segreto. Si esprime un voto di lista e preferenze limitate a non più di sei candidati, da scegliere nella lista votata, pena la nullità delle preferenze espresse.

Il seggio resta aperto ininterrottamente dalle ore 10.00 alle ore 16.00 del giorno fissato.

Per tutto quanto non regolato nel presente articolo valgono, in quanto applicabili, le norme previste per l'elezione dei Delegati.

Art. 77

Elezioni del Sindaco effettivo e del sindaco supplente

Sono eleggibili alla carica di Sindaco tutti i Consulenti del Lavoro iscritti all'Ente nonché all'Albo dei Revisori contabili.

Oltre ad un Sindaco effettivo è eletto un Sindaco supplente.

I Sindaci eletti, effettivo e supplente, durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

Possono essere eletti Sindaci anche i componenti dell'Assemblea dei Delegati.

Per quanto concerne le modalità di presentazione delle liste e le successive fasi elettorali valgono le norme di cui agli articoli precedenti relative all'elezione del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibili.

Art. 78

Proclamazione alla carica di Consigliere di Amministrazione

La proclamazione degli eletti alla carica di Consigliere di Amministrazione è fatta dal Presidente del Seggio Elettorale, di cui al precedente art. 75, non appena ultimate le operazioni di spoglio, dandone atto a verbale, con l'indicazione dei sei candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze all'interno della lista più votata e dei tre candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze nella lista che ha riportato il secondo posto, salvo quanto previsto dal presente regolamento in caso di parità di voti.

Il verbale delle relative operazioni elettorali, compilato in tre copie su modello predisposto dall'Ente, viene redatto e sottoscritto in ciascuna pagina dai componenti il Seggio elettorale medesimo e consegnato immediatamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione uscente.

Le schede valide, le schede nulle, le schede bianche, quelle sostituite e quelle non utilizzate, sigillate in separati plichi, vengono contemporaneamente consegnate al Presidente del Consiglio di Amministrazione uscente.

La proclamazione viene comunicata agli interessati dall'Ente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. L'accettazione della carica, da parte degli eletti, deve essere inviata all'ENPACL, con raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine perentorio di quindici giorni dalla data di ricezione dell'avviso di proclamazione.

Art. 79

Proclamazione alla carica di Sindaco elettivo

La proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco effettivo e Sindaco supplente è eseguita dal Presidente del Seggio elettorale, non appena ultimate le operazioni di spoglio, dandone atto a verbale, con l'indicazione del candidato che ha ottenuto la carica di Sindaco effettivo e di Sindaco supplente avendo riportato il maggior numero di voti nelle rispettive elezioni.

I verbali delle operazioni elettorali, compilati in tre copie su modelli predisposti dall'Ente, vengono redatti e sottoscritti in ciascuna pagina dai componenti il Seggio elettorale e consegnati immediatamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Le schede valide, le schede nulle, le schede bianche, quelle sostituite e quelle non utilizzate, sigillate in separati plichi, vengono contemporaneamente consegnate al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La proclamazione viene comunicata agli interessati dall'Ente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. L'accettazione della carica, da parte degli eletti, deve essere inviata all'ENPACL, con raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine perentorio di quindici giorni dalla data di ricezione dell'avviso di proclamazione.

Art. 80

Trasmissione di copia dei verbali e convocazione del Consiglio di Amministrazione

Ricevuti i verbali di cui agli articoli precedenti, nonché le lettere di accettazione da parte degli eletti, il Presidente del Consiglio di Amministrazione uscente provvede:

- a) a trasmettere, entro due giorni, copia dei predetti verbali al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze, affinché sia provveduto alle designazioni di cui all'art. 19 dello Statuto;
- b) a convocare i componenti del Consiglio di Amministrazione e i Sindaci per l'insediamento e le elezioni delle cariche interne, a norma dell'art. 17 dello Statuto.

Art. 81

Oneri per l'applicazione del regolamento

Tutte le spese necessarie all'applicazione del regolamento sono a carico dell'Ente che, a richiesta dei Consigli Provinciali dell'Albo dei Consulenti del Lavoro, potrà concedere congrui anticipi.

Art. 82

Ricorso sulla validità delle elezioni

Entro venti giorni dalla data di proclamazione degli eletti a componenti degli Organi dell'Ente, ogni iscritto può proporre ricorso, in bollo, avverso la validità delle operazioni elettorali, al Consiglio di Amministrazione, che decide in via definitiva nel termine di centoventi giorni dalla presentazione del ricorso stesso.

Il ricorso non sospende la validità delle elezioni.

Art. 83

Vigenza

Ai fini della condizione di non rieleggibilità, prevista dal secondo comma dell'art. 14 dello Statuto, il primo mandato valido sarà quello successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.

TITOLO III
DEI MUTUI FONDIARI-EDILIZI

Art. 84

Mutui fondiari-edilizi

I Consulenti del Lavoro iscritti all'ENPACL possono essere ammessi ad ottenere mutui fondiari-edilizi, garantiti da ipoteca di primo grado, a favore dell'istituto bancario, iscritta all'atto della stipula del contratto di mutuo sull'immobile oggetto dell'acquisto, della costruzione, dell'ampliamento o della ristrutturazione, nel rispetto, oltre che delle vigenti disposizioni di legge in materia, del presente regolamento e della conseguente convenzione allo scopo stipulata con l'Istituto Bancario.

Art. 85

Requisiti

Possono essere ammessi i Consulenti del Lavoro iscritti che, al momento della presentazione della domanda di mutuo, abbiano una anzianità di iscrizione e contribuzione di almeno due anni consecutivi e che siano in regola con il pagamento dei contributi e con gli adempimenti previsti dagli artt. 43 e 44 del Titolo I del presente Regolamento. Qualora l'Ente, in sede di accertamento dei requisiti di ammissibilità al mutuo verifichi la presenza di irregolarità, dovrà darne comunicazione agli interessati.

Nell'ipotesi di richiesta di mutuo in forma congiunta, anche sotto forma di associazione professionale o società di professionisti, i requisiti richiesti dovranno sussistere in capo a tutti i richiedenti consulenti del

lavoro partecipanti allo studio associato o alla società. In caso contrario, il mutuo sarà concesso soltanto agli iscritti la cui posizione assicurativa risulti regolare.

Art. 86

Domanda di mutuo

La domanda di mutuo è indirizzata all'ENPACL dall'interessato mediante istanza in carta semplice fornendo i propri riferimenti di iscrizione di cui all'art. 96 con l'indicazione dell'importo richiesto e delle finalità in ordine ai successivi artt. 98 e 99. L'Ente comunicherà i nominativi dei richiedenti ammessi a fruire del mutuo all'Istituto Bancario convenzionato. Le domande di mutuo possono essere presentate anche per acquisti effettuati nei dodici mesi antecedenti la richiesta gravati o meno da formalità da cancellare. Ricevuto dall'ENPACL il relativo benestare, l'Istituto Bancario procederà alla istruttoria delle pratiche di mutuo e qualora non ricorrano motivi ostativi di natura tecnico-legale o finanziaria, procederà all'erogazione dei finanziamenti.

Le domande di mutuo devono essere corredate di:

- a) stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi,
- b) dichiarazione sotto la propria responsabilità di non possedere altro immobile destinato a prima abitazione.

Art. 87

Finalità

I mutui sono finalizzati e potranno essere concessi esclusivamente per l'acquisto o la costruzione di unità immobiliari, comprese pertinenze accessorie, destinate a:

- a) prima abitazione non di lusso;
- b) studio professionale;
- c) abitazione non di lusso e studio professionale, ad uso proprio del consulente, a condizione che dalla documentazione tecnica risulti inequivocabilmente tale specifica doppia destinazione. Nella dizione "costruzione" debbono intendersi compresi anche gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro, ristrutturazione, ampliamento e/o sopraelevazione con eventuale trasformazione delle unità immobiliari e la ricostruzione.

Art. 88

Modalità e condizioni dei finanziamenti

L'importo concedibile non potrà essere superiore a Euro 180.000,00 né inferiore a Euro 26.000,00. E' consentita l'integrazione, al mutuo già autorizzato, fino alla concorrenza dell'importo massimo concedibile. Tali limiti possono essere aggiornati con delibera del Consiglio di Amministrazione in funzione delle variazioni dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT.

Saranno a carico del mutuatario le spese, i diritti e gli onorari per la stipula del contratto di mutuo nonché le imposte e tasse che gravassero il capitale mutuato e gli interessi anche se di mora.

I mutui potranno essere accordati per una durata di anni 10, 15 o 19 e mesi sei e non potranno eccedere i seguenti limiti:

- a) 80% del valore dell'immobile destinato ad abitazione non di lusso al quale il mutuo fondiario si riferisce;
- b) 90% del valore dell'immobile destinato a studio professionale;
- c) 90% del costo di costruzione, ivi compreso quello dell'area, ovvero del costo necessario per la realizzazione di interventi di ricostruzione o di sopraelevazione e/o ampliamento;
- d) 90% del costo necessario per la realizzazione di interventi destinati alla manutenzione straordinaria, restauro, ristrutturazione.

I mutui possono essere concessi anche per acquisti stipulati o per costruzioni e ristrutturazioni ultimate da non oltre dodici mesi precedenti la data di spedizione della domanda di mutuo. Tale termine sarà calcolato a partire dalla data dell'atto pubblico in caso di acquisto e dalla data di certificata ultimazione dei lavori in caso di ristrutturazioni e costruzioni. In tali casi i mutui potranno essere destinati anche ad estinzione di obbligazioni fondiarie eventualmente assunte dagli iscritti da non oltre dodici mesi antecedenti la data di spedizione della domanda di mutuo. I mutui non sono trasferibili a terzi.

E' ammessa la facoltà di cointestare l'immobile da acquistare e/o costruire col coniuge in regime patrimoniale di comunione dei beni, purché non legalmente separato.

Art. 89

Accertamento dei requisiti di ammissibilità

I nulla-osta di ammissibilità saranno inviati agli interessati da parte dell'Ente.

Delle domande dichiarate ammissibili sarà data, sempre da parte dell'Ente, comunicazione all'Istituto Bancario convenzionato per l'istruttoria tecnico-legale e la relativa erogazione.

L'iscritto ammesso è tenuto ad attivare la procedura con l'Istituto Bancario convenzionato ed a pervenire almeno alla stipula del contratto condizionato di mutuo entro quattro mesi dalla data di ricezione della ammissione. Trascorso il termine suddetto senza che si sia pervenuti alla stipula del contratto condizionato, l'ammissione verrà a decadere e una nuova domanda potrà essere riproposta soltanto nell'anno solare successivo a quello di decadenza.

Della eventuale mancata stipula del contratto condizionato entro i termini indicati, l'Istituto dovrà darne comunicazione all'Ente.

La successiva alienazione della porzione immobiliare cui si riferisce il mutuo concesso deve essere subordinata all'estinzione del mutuo stesso. Durante il periodo di ammortamento del mutuo l'immobile non può essere alienato se non previa estinzione dello stesso.

Il mutuo deve essere riferito a porzione immobiliare del quale l'iscritto abbia la piena proprietà o l'usufrutto legale.

Qualora l'iscritto sia coniugato in regime di separazione legale, l'ammontare del mutuo sarà commisurato alla sua quota della porzione immobiliare.

Nel caso in cui si tratti di porzione immobiliare destinata a studio professionale il mutuo è concedibile anche a più iscritti, ciascuno per la propria quota, purchè l'immobile risulti di proprietà esclusiva dei suddetti professionisti e destinato allo svolgimento della loro attività.

Qualora il mutuo venga richiesto da una Associazione professionale o società di professionisti, il possesso dei requisiti del presente Regolamento dovrà sussistere relativamente a ciascun consulente del lavoro membro dell'Associazione professionale o della società, in proporzione alla quota di appartenenza.

In caso di decesso dell'iscritto intestatario di mutuo gli eredi – secondo le norme generali – subentrano a tutti gli effetti nel contratto stipulato dal de-cuius.

Tasso

Il tasso dei mutui erogabili sarà variabile e pari all'EURIBOR a sei mesi per mutui con durata 10 anni, all'EURIBOR a sei mesi + 0,20 per mutui con durata 15 anni e all'EURIBOR a sei mesi + 0,40 per mutui con durata 19 anni e sei mesi.

Art. 91

Disposizioni

Le norme del presente regolamento sono integrate da tutte le relative disposizioni contenute nella convenzione stipulata con l'Istituto Bancario specificatamente in ordine alla documentazione e spese dell'istruttoria che comunque sono a carico del richiedente il mutuo.

Nella convenzione sono precisate in particolare le modalità esecutive per le necessarie perizie tecniche e per l'eventuale costituzione di depositi in conto spese di istruttoria e quant'altro necessario all'esecuzione del presente Regolamento.

Art. 92

Foro di competenza

Il Foro di Roma è competente per tutte le controversie che insorgessero tra le parti per l'applicazione delle norme contenute nel presente Regolamento e nella Convenzione con l'Istituto Bancario nonché per l'esecuzione degli obblighi contrattuali.

TITOLO IV

DEL REGIME SANZIONATORIO

Art. 93

Regime sanzionatorio del contributo soggettivo

Il Consulente del Lavoro che provvede al pagamento del contributo soggettivo entro novanta giorni dalle scadenze fissate dal Consiglio di Amministrazione è tenuto a versare oltre la quota capitale una

sanzione pari al Tasso ufficiale di riferimento aumentato di due punti percentuali da calcolarsi dalla scadenza al giorno del versamento.

Il Consulente del Lavoro che provvede al pagamento oltre il novantesimo giorno dalla scadenza è tenuto a versare oltre la quota capitale una sanzione pari al Tasso ufficiale di riferimento aumentato di cinque punti percentuali da calcolarsi dalla scadenza al giorno del versamento.

La sanzione non potrà, in alcun caso, essere superiore al quaranta per cento della quota capitale.

Dopo il raggiungimento della sanzione massima prevista si applicano gli interessi legali.

La prescrizione della contribuzione soggettiva e dei relativi oneri accessori si compie con il decorso di cinque anni dalla scadenza di ciascun versamento.

Essa ha efficacia estintiva e pertanto i contributi prescritti non possono essere più versati né incassati dall'Ente. Il pagamento eventualmente effettuato dà solo diritto alla restituzione secondo le norme del pagamento d'indebito.

Art. 94

Regime sanzionatorio del contributo integrativo

1. L'omissione, il ritardo oltre novanta giorni e l'infedeltà della comunicazione non seguita da rettifica entro novanta giorni, costituiscono infrazione disciplinare, da denunciare al competente Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, per i provvedimenti di competenza. Costituisce altresì infrazione disciplinare il mancato o incompleto versamento dei contributi soggettivi e/o integrativi, trascorsi 90 giorni dalle scadenze fissate dall'Ente.
2. L'adempimento effettuato prima dell'adozione del provvedimento disciplinare da parte del Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro, costituisce circostanza attenuante ai fini della determinazione della sanzione da comminare.

A) Con riferimento alla comunicazione

1. Il Consulente del Lavoro che non provvede all'invio della comunicazione obbligatoria prevista dall'art. 17 della legge n. 249/1991 e art. 43 del Titolo Primo del presente regolamento, deve la sanzione di importo fisso di Euro 200,00. La comunicazione è obbligatoria anche in assenza di partita IVA.

2. Al Consulente del Lavoro che entro 90 giorni dalla scadenza del termine provvede all'invio della comunicazione obbligatoria in presenza di un volume d'affari uguale a zero non si applica la sanzione di cui al punto 1).

3. Al Consulente del Lavoro che provvede all'invio della comunicazione obbligatoria entro 90 giorni dalla scadenza del termine, in presenza di un volume di affari maggiore di zero, si applica la sanzione ridotta di Euro 40,00 oltre quella prevista al successivo punto B1).

4. Al Consulente del Lavoro che ottemperi all'obbligo della comunicazione oltre i 90 giorni dalla scadenza si applica la sanzione fissa di Euro 200,00 sia nel caso in cui venga dichiarato un volume d'affari pari a zero sia nel caso in cui sia dichiarato un volume d'affari maggiore di zero. In tal caso si applica anche la sanzione prevista al successivo punto B2).

5. Le sanzioni di cui ai punti precedenti non sono trasmissibili agli eredi.

B) Con riferimento al versamento.

1. Il Consulente del Lavoro che, alla scadenza, non provvede o provvede parzialmente al versamento, qualora vi adempia entro i successivi 90 giorni, deve corrispondere, oltre al contributo ancora dovuto, una sanzione pari al Tasso ufficiale di riferimento aumentato di due punti percentuali sulla somma non corrisposta dalla scadenza alla data del pagamento.

2. Il Consulente del Lavoro che alla scadenza non provvede o provvede parzialmente al versamento, ove adempia oltre i successivi 90 giorni, deve corrispondere oltre al contributo ancora dovuto una sanzione pari al Tasso ufficiale di riferimento aumentato di cinque punti percentuali sulla somma non pagata dalla scadenza alla data del versamento. La sanzione non potrà essere superiore al quaranta per cento dell'importo dovuto. Dopo il raggiungimento della sanzione massima prevista si applicano gli interessi legali.

3. Il Consulente del Lavoro che non presenti la dichiarazione o la presenti in modo da determinare un pagamento inferiore al dovuto, qualora il volume d'affari ai fini IVA è accertato direttamente dall'Ente deve versare, oltre al contributo dovuto, una sanzione pari al trenta per cento di ciascun contributo omesso calcolata dalla scadenza fino alla data del versamento. La sanzione non potrà essere superiore al sessanta per cento di ciascun contributo dovuto. Dopo il raggiungimento della sanzione massima prevista si applicano gli interessi legali.

4. La prescrizione del versamento della contribuzione integrativa e dei relativi oneri accessori si compie con il decorso di cinque anni.

Essa ha efficacia estintiva e pertanto i contributi prescritti non possono essere più versati né incassati dall'Ente. Il pagamento eventualmente effettuato dà solo diritto alla restituzione secondo le norme del pagamento d'indebito.

TITOLO V

Art. 95

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo all'approvazione da parte del Ministero competente, salvo diverse decorrenze in esso previste.